

# **Il diritto del lavoratore straniero all'unità familiare**

# Le fonti

- Art. 29 Cost.: *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”*.
- Art. 8 CEDU: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.
- TITOLO IV t.u. imm. - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori – artt. 28 ss.

# Requisiti soggettivi del richiedente

Art. 28, comma 1, t.u.imm

stranieri titolari di carta di soggiorno

stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per

- motivi di lavoro subordinato o autonomo,
- per asilo,
- per studio,
- per motivi religiosi
- per motivi familiari

rifugiati (art. 29-*bis* t.u.imm)

# Quali familiari possono ricongiungersi

Art. 29, comma 1, t.u. imm.

- **1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:**
- *a)* coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- *b)* figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- *c)* figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- *d)* genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
- Assenza di condizioni ostative di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, t.u.imm)

## Requisiti per il diritto al ricongiungimento – l'idoneità alloggiativa

- Art. 29, comma 3, lett. a), t.u. imm.

alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio

# Requisiti per il ricongiungimento – il reddito

## Art. 29, comma 3, lett. b)

- Titolarità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (**5.749,90 €**) aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
- Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
- Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del **reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente**

## Requisiti per il ricongiungimento – l'assicurazione sanitaria per i genitori

- *Art. 29, comma 3, lett. b-bis)*

assicurazione sanitaria altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale

## Requisiti per il diritto al ricongiungimento

Alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà



# Il procedimento

Art. 29 commi 7 e 8, t.u. imm.

- La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
- L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso.
- Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta
- Il visto è rilasciato entro 90 giorni dal rilascio del nulla osta o dal decorso del termine di 180 giorni (art. 6 del d.P.R. 394/1999)

# La tutela giurisdizionale

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria nelle forme del rito sommario di cognizione

# Caratteristiche del procedimento

- Domanda proposta con ricorso
- Competenza del tribunale, in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.
- L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
- Esenzione da ogni onere e imposta

# Il diritto all'abitazione

## Art. 40 t.u. imm.

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione

# I requisiti di accesso all'Edilizia nella l.r. Veneto 10/1996

Possono partecipare al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i seguenti soggetti:

- a) cittadini italiani;

a *quater*) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

a *quinquies*) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

## **Il problema dei requisiti restrittivi che valgono soltanto per gli stranieri**

- A) Il permesso di soggiorno almeno biennale;
- B) Lo svolgimento di attività lavorativa

# Il principio di non discriminazione nell'accesso all'alloggio

## Art. 43 t.u. imm.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

## Esempi di norme / prassi discriminatorie

- Art. 11, comma 3, d.-l. 112/2008: per il riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 l. 431/1998 i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione



- Leggi regionali che richiedono requisiti di residenza qualificata per l'accesso all'erp (cfr. Corte cost. ord. n. 32/2008 e sent. 2/2013)
- Bandi che assegnino punteggi maggiori in ragione della residenza nella Regione o in Italia;

# La tutela di fronte all'autonomia privata

- TRIBUNALE DI MILANO; ordinanza, 30 marzo 2000: «costituisce atto discriminatorio per motivi razziali, sanzionabile ai sensi dell'art. 44 d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 il rifiuto di concludere contratti di locazione con cittadini extracomunitari manifestato da una società immobiliare, interpellata circa la disponibilità di alloggi in locazione, dopo essere venuta a conoscenza della nazionalità (appunto, extracomunitaria) della persona interessata